



Berna, 30 agosto 2012

Destinatari:

Partiti politici

Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

Associazioni mantello dell'economia

Altre cerchie interessate

**Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)
(equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie):
Avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di effettuare una procedura di consultazione sulla **legge federale sull'imposta federale diretta (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie)** presso i Cantoni, i partiti politici e le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.

1. Situazione iniziale

Dopo la reiezione, avvenuta nella votazione popolare del 16 maggio 2004, del pacchetto fiscale 2001 e della ivi prevista riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia, la necessità di una riforma in questo campo non ha perso d'attualità. In ambito d'imposta federale diretta, nel mese di ottobre del 2006 le Camere federali hanno adottato misure urgenti sull'imposizione dei coniugi. Malgrado queste modifiche, entrate in vigore il 1° gennaio 2008, determinate coppie di coniugi con doppio reddito elevato e numerose coppie di coniugi pensionati con reddito medio e alto continuano a essere svantaggiati in modo anticostituzionale rispetto alle coppie di concubini che si trovano nella stessa situazione economica. Inoltre la relazione tra gli oneri di coppie con un solo reddito e di coppie con doppio reddito è ritenuta in parte squilibrata.

L'obiettivo della revisione prospettata consiste nell'introdurre ai fini dell'imposta federale diretta un'imposizione dei coniugi e delle famiglie conforme alla Costituzione, che sia il più possibile neutrale nei confronti dei diversi modelli di coppia e di famiglia e che determini relazioni più equilibrate tra gli oneri.



2. Caratteristiche del progetto

Modello della «tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta» per coniugi

Affinché in futuro le coppie coniugate non vengano gravate in modo maggiore rispetto ai concubini, si intende introdurre il modello della «tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta». Il Consiglio federale ritiene che questa proposta rappresenti una soluzione praticabile e attuabile in tempi relativamente brevi al fine di eliminare i problemi della vigente imposizione dei coniugi. La misura si concentra in modo specifico sull'eliminazione degli svantaggi fiscali per i coniugi con doppio reddito e i coniugi pensionati, per cui rispetto ad altri modelli riduce l'entità delle minori entrate.

Secondo il modello proposto, l'autorità fiscale calcola dapprima l'onere fiscale dei coniugi in base al metodo attualmente in vigore, vale a dire cumulandone i redditi. Si procede quindi a un calcolo alternativo dell'imposta orientandosi ai principi di imposizione dei concubini. I due importi così ottenuti vengono confrontati con il risultato della tassazione ordinaria, optando poi per quello meno elevato. Questa soluzione non comporta un onere supplementare per i coniugi, i quali continuano a presentare un'unica dichiarazione fiscale.

Per equilibrare le differenze di onere fiscale tra le coppie coniugate con doppio reddito e quelle con reddito unico, si propone di concedere alle seconde una deduzione di 8100 franchi.

Imposizione delle famiglie monoparentali

La penalizzazione fiscale delle coppie coniugate deriva anche dal fatto che i concubini con figli beneficino attualmente di privilegi eccessivi. Le famiglie monoparentali e i concubini con figli saranno pertanto tassati secondo la tariffa di base. Alle famiglie monoparentali sarà concessa una deduzione di 11 000 franchi. Le famiglie monoparentali a basso e medio reddito beneficeranno dunque di sgravi o nella peggiore delle ipotesi manterranno inalterato il loro onere fiscale. La deduzione dall'ammontare dell'imposta di 251 franchi per figlio introdotta dall'ultima riforma sarà poi mantenuta per tutti i genitori, a prescindere dallo stato civile e dal modello di famiglia.

Controfinanziamento

Si stima che le misure proposte comporteranno, per quanto riguarda l'imposta federale diretta, una diminuzione del gettito annuo pari a circa un miliardo di franchi (stato: periodo fiscale 2012). L'impatto effettivo sulle finanze della Confederazione sarà tuttavia minore, giacché il 17 per cento del gettito dell'imposta spetta ai Cantoni, i quali registreranno quindi corrispondenti minori entrate. Il regime del freno all'indebitamento impone che misure strutturali di questa entità siano compensate con un controfinanziamento, a meno che il bilancio federale presenti un'eccedenza strutturale. Il Consiglio federale propone di compensare le minori entrate combinando una riduzione delle uscite con provvedimenti che garantiscano maggiori entrate. A tal fine sono prese in considerazione le due varianti seguenti:



- aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Questa misura di controfinanziamento richiede una modifica della Costituzione e dovrà quindi essere sottoposta a votazione popolare;
- rinuncia provvisoria alla compensazione degli effetti della progressione a freddo nell'ambito dell'imposta federale diretta sino a quando l'evoluzione del rincaro non abbia raggiunto il 5,8 per cento.

3. Domande poste nell'ambito della consultazione

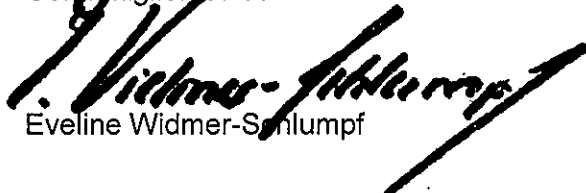
Nella procedura di consultazione attribuiamo particolare importanza alle **risposte alle domande formulate nel questionario**.

La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. Il testo per la consultazione può essere consultato sul sito internet del Dipartimento federale delle finanze DFF (<http://www.efd.admin.ch/index.html?lang=it>) alla rubrica «Documentazione» oppure sui siti della Cancelleria federale CaF (<http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>) e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (<http://www.estv.admin.ch/index.html?lang=it>) alla rubrica «Attualità».

Il termine per la consultazione scade il **5 dicembre 2012**. Dopo la scadenza di tale termine i pareri pervenuti verranno pubblicati in Internet. Conformemente alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci impegniamo nella pubblicazione di documenti facilmente accessibili. Vi invitiamo pertanto a spedire se possibile in forma elettronica il vostro parere e il questionario compilato (p.f. **oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il suddetto termine al seguente indirizzo di posta elettronica: vernehmlassungen@estv.admin.ch.

Per domande o ulteriori informazioni sono volentieri a vostra disposizione il signor Fabian Baumer (031 325 31 67) e la signora Brigitte Behnisch (031 322 74 77).

Con migliori saluti.



Eveline Widmer-Schlumpf

Allegati:

Elenco dei destinatari (i, f, d)